



Servizio Registro delle Imprese
Per contatti: 199.505.505
E-mail: registro.imprese@pd.camcom.it

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova
Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova

A tutti gli iscritti

Alle Associazioni imprenditoriali

Loro Sedi

Oggetto: Deposito situazione patrimoniale dei consorzi e dei contratti di rete

In vista della prossima scadenza relativa al deposito delle situazioni patrimoniali in oggetto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

CONSORZI

(deposito ai sensi dell'art. 2615 bis c.c.)

Il **28 febbraio p.v. è l'ultimo** giorno **utile** per depositare la situazione patrimoniale dei consorzi *(diversi dai consorzi fidi e dai consorzi di internazionalizzazione per i quali si veda più avanti)* il cui esercizio annuale si sia chiuso al 31.12.2017. Qualora la chiusura dell'esercizio annuale sia in altra data, **il deposito deve comunque avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** (art. 2615 bis codice civile).

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c. *(in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni")* il quale comprende, oltre allo **stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa**. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell'elenco dei consorziati.

Il ritardato o l'omesso deposito della situazione patrimoniale del consorzio comporta una sanzione amministrativa (come previsto dall'art. 2630 codice civile) di:

- € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio, se l'adempimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti;
- € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento è effettuato oltre il

termine previsto al punto precedente.

Obbligo di depositare la “situazione patrimoniale” in formato elaborabile XBRL

I consorzi con attività esterna sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale nel formato elettronico elaborabile (XBRL) secondo lo standard XBRL reperibile al seguente link <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili>; pertanto devono essere depositati presso gli uffici del Registro delle imprese:

- il modulo B con codice atto 720
- le tabelle del conto economico
- le tabelle dello stato patrimoniale
- la nota integrativa

(compilati secondo lo standard XBRL reperibile al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili>)

I prospetti contabili dovranno essere allegati alla domanda di deposito in formato PDF/A, in aggiunta al file in formato XBRL quando si ritiene che la vigente tassonomia non è compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'articolo 2423 c.c.

In questo caso occorre indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa o nel quadro “Note” del modello B.

L'adempimento comporta il versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 62,70 (per il deposito effettuato in via telematica) ovvero euro 92,70 (per il deposito effettuato su supporto digitale) nonché dell'imposta di bollo pari ad euro 65,00.

Per maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL e per scaricare gli applicativi gratuiti si rimanda al sito: <http://webtelemaco.infocamere.it/>, nell'apposita sezione dedicata al Bilanci in formato XBRL.

ATTENZIONE: UTILIZZO TASSONOMIA XBRL

Il 28 febbraio è l'ultimo giorno utile per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi il cui esercizio si sia chiuso il 31/12/2017.

Tutti i documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) vanno presentati in formato XBRL. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell'elenco dei consorziati.

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Ai sensi dell'art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la

legge 24 novembre 2003, n. 326, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione** una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea **deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori. Entro il medesimo termine** i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.**

Consorzi per l'internazionalizzazione

L'art. 42 comma 3 del [Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 art.42, commi 2 e 6](#), convertito con legge 7 agosto 2012, n.134 qualifica consorzi per l'internazionalizzazione i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. **Il comma 7 del medesimo articolo estende ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.** Pertanto, anche nei **consorzi per l'internazionalizzazione** l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione** una **copia del bilancio**, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal **verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.**

In caso di tardato deposito verranno applicati gli importi della sanzione previsti dall'art. 2630 codice civile.

Entro il medesimo termine i consorzi per l'internazionalizzazione sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.**

CONTRATTI DI RETE

(deposito ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter – numero 3 del D.L. 5/2009)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 154/2016, solo i contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto), che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio**, redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, presso l'ufficio del registro delle imprese ove hanno sede.

Per il tardivo deposito verrà applicata la sanzione prevista per i Consorzi soggetti al 2615 bis codice civile.

Anche per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile.

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Si avvisa che la Camera di Commercio di Padova **non accetta** il deposito di situazioni patrimoniali/bilanci con l'utilizzo della "procura speciale". Si invita a consultare il manuale operativo predisposto da Unioncamere riguardo ai soggetti legittimati al deposito.

In particolare:

- la domanda di deposito della situazione patrimoniale/bilancio può essere firmata SOLO con le seguenti modalità:

a) da un **legale rappresentante** della società (amministratore o liquidatore);

b) dal **professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340** che dovrà inserire nel quadro note del modello fedra la seguente dichiarazione: ***"Il sottoscritto....., iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dial n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento"***; Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione ma non il seguito della dichiarazione.

Richieste di rettifiche e annullamenti di situazioni patrimoniali depositati:

Si fa presente che l'ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione di istanze depositate né richieste di annullamento delle pratiche già trasmesse.

Eventuali rettifiche a posteriori per sostituire/modificare quanto già depositato sono **consentite ai soli fini di pubblicizzare l'informazione corretta**. La medesima rettifica, qualora fosse inviata oltre i termini di legge previsti per il deposito, **non potrà essere invocata ai fini dell'esonero dalla sanzione**, che l'ufficio necessariamente dovrà rilevare. E' altresì opportuno considerare che la rettifica della data di approvazione comunque espone gli amministratori alle responsabilità:

- a. superamento del limite dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis c.c.;

- b. rilascio di dichiarazioni non veritiere; il soggetto titolato al deposito del bilancio al Registro delle imprese (amministratore, commercialista incaricato) infatti provvede a dichiarare la corrispondenza del documento inviato a quanto trascritto sui libri sociali della società sia con il primo deposito sia con il secondo per rettifica.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
art. 21, comma 2)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)